

# REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CARPI PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED IL REFERENDUM CONSULTIVO

APPROVATO CON D.C.C. N.121 DEL 15.07.1992 IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 1992

INTEGRATO CON D.C.C. N.70 DEL 21.05.2008 (2° comma, art. 22)

Ultima modifica con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 8.09.2016. (Modificati artt. 15 – 17 – 18 – 21 – 23 – 25)

# APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 8.09.2016

| INDICE  |    |
|---|----|
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI  | 3  |
| ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTI                                    | 3  |
| ART. 2 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE                       | 3  |
| CAPO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE                                     | 3  |
| ART. 3 - FINALITA'  |    |
| ART. 4 - CONVOCAZIONE   |    |
| ART. 5 - INIZIATIVA E MODALITA'                                   |    |
| ART. 6 - ASSEMBLEE PROMOSSE DAI CITTADINI                         |    |
| ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI            | 4  |
| CAPO III - SONDAGGI D'OPINIONE                                    |    |
| ART. 8 - FINALITA' E METODI                                       | 5  |
| ART. 9 - PROMOZIONE   |    |
| ART. 10 - ORGANIZZAZIONE  |    |
| ART. 11 - CONSULTAZIONE - ESITO - UTILIZZAZIONE                   |    |
| CAPO IV - REFERENDUM CONSULTIVO                                   | 6  |
| ART. 12 - ISTITUZIONE   |    |
| ART. 13 - LIMITAZIONE TERRITORIALE                                | 6  |
| ART. 14 - REQUISITI   |    |
| ART. 15 - ORGANO DI GARANZIA                                      |    |
| ART. 16 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM                               |    |
| ART. 17 - ESAME DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO                     | 8  |
| ART. 18 - RACCOLTA DELLE FIRME                                    |    |
| ART. 19 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME                              |    |
| ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM              | 9  |
| ART. 21 - INDIZIONE   |    |
| ART. 22 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM                   |    |
| ART. 23 - REVOCA DEL REFERENDUM                                   |    |
| ART. 24 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE                              |    |
| ART. 25 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM - UFFICIO ELETTORALE |    |
| ART. 26 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO                                 | 11 |
| ART. 27 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI                             | 11 |
| ART. 28 - RECLAMI   |    |
| ART. 29 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO                            |    |
| ART. 30 - SPESE   |    |
| ART. 31 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI        |    |
| ART. 32 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI       |    |
| ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE                                       | 13 |

# **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

# **ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTI**

- 1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dallo Statuto, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
- 2. Nel regolamento gli istituti di partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente, distinti per capi, senza far venire meno l'unitaria funzione ad essi attribuita, per conseguire le finalita' indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed alla amministrazione gli strumenti piu' idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunita' e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
- 3. Il conseguimento delle finalita' di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dalla Amministrazione e dalla organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative piu' economiche. Non e' consentito di aggravare , con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

#### ART. 2 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

- 1. In conformita' a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini, relativa alla amministrazione del Comune, e' assicurata dai seguenti istituti:
  - 1. assemblee pubbliche;
  - 2. sondaggi d'opinione;
  - 3. referendum consultivi.
- 2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato agli argomenti oggetto della consultazione.

# **CAPO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE**

# **ART. 3 - FINALITA'**

- 1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative relativi alle diverse zone o categorie di cittadini del Comune che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
- 2. Quando l'argomento in discussione e' di interesse generale e l'invito e' rivolto a tutti i residenti del Comune, l'assemblea e' definita "forum dei cittadini".

#### **ART. 4 - CONVOCAZIONE**

- 1. La Giunta Comunale e' tenuta a promuovere l'assemblea o il forum dei cittadini entro trenta giorni dal ricevimento della istanza di:
  - 1. un terzo dei componenti il Consiglio Comunale;
- 2. duecentocinquanta cittadini residenti iscritti all'anagrafe del Comune e che abbiano sottoscritto l'istanza su fogli in carta libera in cui siano riportati anche la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori.

- 2. Le istanze di cui sopra devono riportare con chiarezza gli argomenti che si propone di porre all'ordine del giorno della assemblea e l'ambito territoriale e/o le categorie di cittadini, eventualmente anche non residenti, da invitare.
- 3. La Giunta Comunale puo', in ogni caso, consultare i cittadini di propria iniziativa, attraverso la convocazione di assemblee o di forum.

#### **ART. 5 - INIZIATIVA E MODALITA'**

- 1. La Giunta definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale l'assemblea o il forum avra' luogo; in presenza della istanza di cui al primo comma dell'art. 4 del presente regolamento, la Giunta non potra' discostarsi dalle indicazioni in essa contenute.
- 2. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terra' l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
- 1. manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
  - 2. comunicati stampa ed agli altri organi di informazione;
  - 3. altri servizi con i quali il Comune dispone l'informazione ai cittadini.
- 3. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, l'Assessore delegato per la stessa, gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.

# **ART. 6 - ASSEMBLEE PROMOSSE DAI CITTADINI**

- 1. Le assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dall'art. 3 possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso le loro associazioni. I promotori della assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trat tare ed il luogo e la data della riunione. L'invito e' recapitato al Comune almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 2. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono te nere la riunione, individuato tra quelli di cui il Comune ha la disponibilita'.
- 3. La Giunta provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilita' dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

#### ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI

- 1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato, eventualmente assistito da uno o piu' dirigenti del Comune.
- 2. Alla assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
- 3. La partecipazione alla assemblea e' aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali e' assicurata piena liberta' di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio della assemblea, su proposta del presidente.
- 4. Le conclusioni della assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia alla Giunta ed al Sindaco, nel caso in cui la stessa non sia stata da lui presieduta.
- 5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della Giunta per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

- 6. Nel caso in cui l'assemblea sia stata promossa su istanza di un terzo dei componenti il Consiglio o di duecentocinquanta residenti, il Sindaco, entro trenta giorni dalla data della assemblea, trasmette al Consiglio il documento redatto nel corso della assemblea accompagnandolo, attraverso una comunicazione verbale o per iscritto, con le valutazioni e le eventuali decisioni della Giunta.
- 7. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza della Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento e' sottoscritto dalle persone delegate dalla assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
- 8. Il Sindaco dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel piu' breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta.

#### **CAPO III - SONDAGGI D'OPINIONE**

# **ART. 8 - FINALITA' E METODI**

- 1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, la Giunta puo' promuovere un sondaggio di opinione.
- 2. Le linee generali di tale consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa, sono approvati con deliberazione della Giunta, su proposta dei dirigenti competenti, che dispone il relativo impegno di spesa.
  - 3. La consultazione puo' essere effettuata nei confronti:
- 1. di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di eta', all'attivita' effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalita' che la consultazione stessa persegue;
- 2. di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dalla Giunta, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette.

# **ART. 9 - PROMOZIONE**

- 1. La Giunta Comunale e' tenuta a promuovere il sondaggio di opinione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di:
  - 1. un terzo dei componenti il Consiglio comunale;
- 2. duecentocinquanta cittadini residenti iscritti all'anagrafe del Comune e che abbiano sottoscritto l'istanza su fogli in carta libera in cui siano riportati anche la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori.
- 2. Le istanze di cui sopra devono riportare con chiarezza la proposta di obiettivo del sondaggio di opinione e la proposta di criteri per l'individuazione del campione da interessare al sondaggio.
- 3. Nella organizzazione del sondaggio, la Giunta dovra' interpretare il piu' correttamente possibile il contenuto della istanza di cui sopra.
- 4. La Giunta Comunale puo', in ogni caso, consultare i cittadini di propria iniziativa attraverso l'organizzazione di un sondaggio di opinione.

# **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE**

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio di opinione, la Giunta Comunale costituisce un gruppo di lavoro tecnico intersettoriale che assicurera' che tutte le

operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

- 2. Il gruppo di lavoro definisce, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta, i contenuti sostanziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
- 3. Il gruppo di lavoro sovrintende a tutte le operazioni del sondaggio, promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalita', tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

# ART. 11 - CONSULTAZIONE - ESITO - UTILIZZAZIONE

- 1. Il gruppo di lavoro di cui al precedente articolo provvede ad inoltrare al Sindaco ed alla Giunta la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
- 2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi di informazione ritenuti piu' efficaci.
- 3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione e' rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valu tazioni discrezionali della Giunta e del Consiglio, in rapporto agli ambiti di rispettiva competenza.

# **CAPO IV - REFERENDUM CONSULTIVO**

# **ART. 12 - ISTITUZIONE**

- 1. Il Referendum consultivo, istituito dall'art. 13 dello Statuto Comunale ai sensi della Legge 8 giungo 1990, n. 142, e' disciplinato dal presente regolamento.
  - 2. Il referendum consultivo puo' essere abrogativo o propositivo:
- 1. e' abrogativo quando il quesito posto tende ad abrogare un atto esecutivo di un organo del Comune;
- 2. e' propositivo quando sottopone agli elettori fino ad un massimo di due proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di due proposte di atti da assumere da parte degli organi del Comune.
- 3. L'istanza di promozione del referendum avanzata dai cittadini puo' essere accolta solo dopo che sia stata esaminata negativamente, da parte dell'organo competente, la medesima proposta nelle forme previste dall'art. 11 dello Statuto Comunale.

#### **ART. 13 - LIMITAZIONE TERRITORIALE**

- 1. E' ammesso il referendum limitato ad una o piu' delle seguenti frazioni del corpo elettorale:
- 1. le sezioni elettorali corrispondenti a ciascuna delle frazioni di Cortile, San Marino, Fossoli, Budrione, Migliarina, Santa Croce, Gargallo, Cantone-Gargallo;
- 2. le sezioni elettorali corrispondenti all'area urbana a nord di Via Tre Ponti, Via Manzoni, Via Guastalla;
- 3. le sezioni elettorali corrispondenti all'area urbana a sud di Via Nuova Ponente, Via Lenin, Via Carlo Marx, Via Aldo Moro;
- 4. le sezioni elettorali corrispondenti all'area urbana limitata a sud da Via Nuova Ponente, Via Lenin, Via Carlo Marx, Via Aldo Moro e a nord da Via Tre Ponti, Via Manzoni, Via Guastalla.

2. Il Referendum puo' essere indetto limitatamente ad una o piu' frazioni del corpo elettorale, quando il quesito o le proposte comportino conseguenze nettamente prevalenti per i residenti di detta frazione del corpo elettorale.

#### **ART. 14 - REQUISITI**

- 1. Il Referendum consultivo abrogativo o propositivo e' indetto quando lo richieda il Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei due terzi dei componenti, o la Giunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda almeno un venticinquesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o del territorio per il quale si chiede l'indizione del Referendum.
- 2. Il quorum e' calcolato rispetto all'ultima revisione delle liste elettorali compiuta prima della presentazione delle firme.
  - 3. Il Referendum deve riguardare in ogni caso materie di esclusiva competenza comunale.
- 4. Il Referendum non e' ammesso esclusivamente nei casi e sulle materie di cui al comma 4 dell'art. 13 dello Statuto.

# ART. 15 - ORGANO DI GARANZIA

- 1. Le funzioni di seguito indicate vengono affidate ad un organo monocratico di garanzia coincidente con il Difensore civico regionale.
- 2. L'organo di garanzia, verificate le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, giudica insindacabilmente:
  - 1. l'ammissibilità delle proposte di referendum consultivo;
  - 2. la limitazione, se richiesta, del referendum ad una frazione del corpo elettorale;
- 3. conferma o sospensione del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune.
- 3. La deliberazione o l'atto di cui al punto 3 del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto all'organo di garanzia deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il referendum; l'organo di garanzia esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi alla adozione di cui sopra.

# **ART. 16 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM**

- 1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco.
- 2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita di almeno cento elettori residenti nel Comune di Carpi; gli elettori possono risiedere in tutto il territorio del Comune di Carpi anche se si richiede l'indizione di referendum limitato ad una frazione del corpo elettorale. Le firme in calce alla istanza intesa a promuovere il Referendum possono essere raccolte contestualmente alla raccolta delle firme per la presentazione della proposta di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento.
- 3. L'istanza deve contenere i termini esatti del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare; deve inoltre contenere l'indicazione dell'eventuale frazione di corpo elettorale che si intende chiamare a votare.
- 4. In caso di richiesta di referendum consultivo abrogativo, l'istanza dovra' contenere la formula: "volete che sia abrogato/a..." con l'indicazione dell'oggetto del quesito ed in particolare il numero, la data di adozione e l'oggetto dell'atto che si intende abrogare.

- 5. La richiesta di abrogazione puo' essere limitata ad una parte di una deliberazione, atto, regolamento, solamente quando la eventuale abrogazione non comporti l'inapplicabilita' della rimanente parte della deliberazione, dell'atto o regolamento.
- 6. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero o il riferimento degli articoli o dei commi e dovra' altresi' essere inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
- 7. E' ammessa un'unica istanza per l'abrogazione di piu' deliberazioni, atti, regolamenti o di parti di essi qualora rispondano a criteri di omogeneita'.
- 8. In caso di richiesta di Referendum consultivo propositivo, l'istanza dovra' contenere, oltre all'eventuale frazione di corpo elettorale cui sottoporre il quesito, la formula: "quale delle seguenti proposte preferisce per ..." cui dovra' seguire l'esatta definizione dei termini del problema da risolvere. L'istanza potra' formulare, in termini che dovranno essere semplici e chiari, una sola proposta.
- 9. Le deliberazioni del Consiglio o della Giunta richiedenti l'indizione di un referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nei commi precedenti, per le istanze presentate dai cittadini; nel caso di referendum propositivo la Giunta o il Consiglio potranno formulare fino ad un massimo di due proposte.
- 10. L'istanza e le deliberazioni volte a promuovere referendum non possono essere presentate o adottate negli otto mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
- 11. I cittadini residenti nel Comune di Carpi che intendono promuovere istanza di indizione di referendum, possono richiedere la collaborazione del Segretario Comunale per una corretta e compiuta formulazione del quesito o della proposta referendaria.
- 12. La collaborazione si limitera' alla individuazione e messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria e nella traduzione in formula corretta e compiuta del quesito o della proposta secondo la volonta' dei promotori.
  - 13. Il Segretario Comunale non e' tenuto a dare, in questa fase, parere di ammissibilita' del quesito.

#### ART. 17 - ESAME DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

- 1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario e' espresso dall'organo di garanzia in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art. 14 del presente regolamento; e' parimenti obbligatorio e vincolante il giudizio dell'organo di garanzia sulla richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.
- 2. I primi tre firmatari dell'istanza di promozione del referendum possono chiedere audizione all'organo di garanzia per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo di garanzia può promuovere uno o più incontri con i primi tre firmatari dell'istanza.
- 3. Le decisioni dell'organo di garanzia, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla adozione della delibera della Giunta o del Consiglio.
- 4. La decisione può essere di accoglimento, sospensione dell'accoglimento o non accoglimento in relazione al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento, di ammissibilità o non ammissibilità del contenuto del quesito e di accoglimento o non accoglimento della richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.
- 5. Nel caso in cui venga presentata da almeno cento cittadini istanza per l'indizione di referendum consultivo propositivo, l'organo comunale competente può, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, formulare sullo stesso oggetto una seconda proposta da aggiungere a quella formulata dalla istanza dei cittadini; in questo caso il termine di trenta giorni per il

giudizio da parte dell'organo di garanzia riparte dall'inizio prendendo, questa volta, a riferimento la data di adozione della deliberazione.

6. Le decisioni dell'organo di garanzia sono sempre motivate e, quando non accolgono le richieste degli istanti, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

#### **ART. 18 - RACCOLTA DELLE FIRME**

- 1. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione di Referendum, deve essere effettuata su fogli di carta libera recanti, in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato dai promotori ed ammesso dall'organo di garanzia; i fogli di raccolta delle firme devono riportare gli estremi della decisione dell'organo di garanzia e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.
- 2. I fogli in bianco destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori.
- 3. La raccolta delle firme effettuata su fogli non vidimati da' luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

# **ART. 19 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

- 1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
- 2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'Ufficio Giudiziario, ovvero dal giudice conciliatore, dal Sindaco o da un Assessore o da un impiegato appositamente incaricato, o dal Segretario Comunale.
- 3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero di firme raccolte.
- 4. Il Segretario Generale adottera' le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilita', secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni, facendo ricorso, in caso di necessita', anche a personale di altro settore.

#### ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM

- 1. La richiesta di referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 19 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori al Sindaco, tramite protocollo generale, entro il novantesimo giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
- 2. Un funzionario del Settore Affari Istituzionali, mediante processo verbale di cui rilascia copia, da' atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti e ne trasmette subito copia al Sindaco e al Segretario Generale.
- 3. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

#### **ART. 21 - INDIZIONE**

1. Vengono ritenute valide le firme che, recando tutte le informazioni di cui al primo comma dell'art. 19 e raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 18 del presente regolamento, corrispondano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi e, se trattasi di referendum limitato a frazione del corpo elettorale, limitatamente a detta frazione.

- 2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 20 e dalla data della decisione di ammissibilità dell'organo di garanzia per le richieste di referendum avanzate dalla Giunta o dal Consiglio, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo articolo 22, deve avvenire tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo.
- 3. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
  - 4. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposti agli elettori più di tre referendum.
- 5. Il Sindaco darà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data del referendum.

# ART. 22 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

- 1. Non può essere effettuato referendum:
  - 1. nei quattro mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
- 2. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - 3. nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- 4. nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per le elezioni politiche, referendum nazionali, regionali o comunali.
- 2. Nei casi previsti dal precedente comma, il referendum si svolgerà nella prima tornata successiva, nella data che sara' tempestivamente fissata dal Sindaco secondo le modalità di cui all'articolo precedente. Il referendum comunque non potrà essere effettuato nei mesi di luglio e agosto.

#### ART. 23 - REVOCA DEL REFERENDUM

- 1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il trentesimo giorno antecedente la data del referendum stesso, gli organi comunali competenti adottino un atto o deliberazione sulla materia oggetto del quesito.
- 2. L'organo di garanzia cui e' trasmessa immediatamente la deliberazione esprime il proprio insindacabile giudizio, entro dieci giorni, se il quesito referendario sia da considerarsi assorbito dal contenuto della deliberazione o se debba procedersi alla effettuazione del referendum.
- 3. Il Sindaco comunicherà tempestivamente agli elettori tramite manifesto l'eventuale revoca del referendum.

#### **ART. 24 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE**

- 1. Hanno diritto a partecipare ai referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed inoltre tutti i residenti non cittadini italiani iscritti all'anagrafe del Comune da almeno un anno, purche' abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età all'atto della votazione, ed i cittadini italiani residenti iscritti all'anagrafe del Comune, di età compresa fra i sedici ed i diciotto anni al momento della votazione.
  - 2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

# ART. 25 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM - UFFICIO ELETTORALE

- 1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco costituisce l'Ufficio Comunale per il Referendum che avrà il compito di disciplinare e sovrintendere a tutte le operazioni referendarie e individua il dirigente responsabile dello stesso.
- 2. Il Responsabile dei Servizi Demografici assumerà le funzioni di Segretario dell'Ufficio Comunale per il Referendum.
- 3. L'Ufficio Comunale per il referendum, tramite il dirigente, trasmetterà in tempo utile una proposta di delibera alla Giunta per l'assunzione di eventuali impegni di spesa concernenti sia spese varie che pagamenti onorari ai componenti dei seggi elettorali.
  - 4. L'organizzazione e la localizzazione dei seggi non deve, di norma, ostacolare l'attività scolastica.

# **ART. 26 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

- 1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
- 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Comunale per il Referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari comunali e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dai primi tre firmatari della richiesta di referendum.
- 3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.

# **ART. 27 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune interessate alla consultazione, l'Ufficio Comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e

quindi della somma dei voti validamente espressi; conseguentemente proclama i risultati del referendum.

2. Di tutte le operazioni di tale ufficio e' redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Comunale, e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al primo firmatario della richiesta di referendum.

# **ART. 28 - RECLAMI**

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici di sezione ed all'Ufficio Comunale per il Referendum, decide quest'ultimo nella seduta di proclamazione dei risultati, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

# **ART. 29 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale, qualora il numero dei votanti su un quesito referendario sia stato superiore alla meta' piu' uno degli aventi diritto al voto, si pronuncia entro trenta giorni dal momento della proclamazione dei risultati, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.

- 2. Nel caso di referendum consultivo abrogativo il Consiglio Comunale, in alternativa:
- 1. adotta una deliberazione che abroghi (o approva un Ordine del Giorno che invita l'organo competente ad abrogare) gli atti oggetto del referendum;
- 2. approva un Ordine del Giorno che decide (o approva un O.d.G. che invita l'organo competente a decidere) di non abrogare gli atti oggetto del referendum;
- 3. adotta una deliberazione che modifica (o approva un Ordine del Giorno che invita l'organo competente a modificare) gli atti oggetto del referendum.
  - 3. Nel caso di referendum consultivo propositivo il Consiglio

Comunale, in alternativa:

- 1. adotta una deliberazione che approva (o un ordine del Giorno che invita l'organo competente ad approvare) una delle proposte contenute nel quesito referendario;
- 2. approva un Ordine del Giorno che, non adottando alcuna proposta contenuta nel quesito referendario, da' mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni.
- 4. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio Comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca i primi tre firmatari del quesito referendario per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

# ART. 30 - SPESE

- 1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
- 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

#### ART. 31 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI

- 1. La propaganda relativa ai referendum comunali e' consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
- 2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati e' consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
- 3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazioni da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
- 4. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo Consiliari ed al Comitato dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
- 5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

# ART. 32 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda pre visti dalle norme suddette.

#### APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 8.09.2016

- 2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.
- 3. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria.

# **ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 46 della Legge 8 giungo 1990, n. 142.
- 2. Il Sindaco attiverà i Settori comunali competenti affinché venga data, fra i cittadini, la più ampia diffusione al presente regolamento e si predisponga e si realizzi un piano di comunicazione continuato nel tempo e tale da consentire la più ampia e corretta conoscenza delle opportunità di coinvolgimento e consultazione dei cittadini.
- 3. Il presente regolamento potrà essere modificato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore e sentito il parere delle Associazioni e dei Sindacati presenti sul territorio.